

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Ora, la Camera accolse l'idea contraria, vale a dire ritenne che era un po' più largo il concetto del rimedio repressivo, limitato del resto a casi pochissimi e di facile osservanza, rispetto al rimedio preventivo, e onerosissimo.

Ma il rimedio repressivo, per essere efficace, bisogna che sia davvero applicato. Ora, se noi nel proprietario vogliamo trovare il principio non semplicemente scusante, ma legittimamente, secondo il concetto dell'onorevole Torrigiani, della ignoranza delle modalità del vincolo, allora nessuna legge sarà più eseguita. Il possessore del bosco vincolato, appunto perchè lo sa vincolato, se è nell'età che lo rende punibile, è in dovere di riconoscere a quali condizioni può esercitare il diritto di trasformare la cosa sua, di utilizzarla. Egli deve sapere tutto ciò.

TORRIGIANI. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi permetta, onorevole Torrigiani, egli lo deve sapere, le disposizioni di massima debbono essere portate a cognizione di tutti gli interessati; ma la cognizione, come per tutte le leggi penali o di polizia, è presunta quando si compiono alcune formalità; la cognizione reale e particolareggiata dipende dalla diligenza e dall'interesse del proprietario; però è certo che egli sa per la legge generale che, se non è osservatore delle prescrizioni, contravviene e paga.

Il Comitato per altro si deve fare un dovere di partecipare le prescrizioni di massima a tutti gli uffici comunali. Ma vuole, l'onorevole Torrigiani, che nella legge si stabiliscano i mezzi pratici di cotesta esecuzione? I regolamenti vi provvederanno; si potrà ricorrere anche alle inserzioni nei fogli pubblici del luogo, alle affissioni; ma l'interessato deve avere il suo codice in tasca, cioè deve conoscere quali e quante facoltà egli abbia per ben condurre il governo del proprio bosco. Cotesta conoscenza, ripeto, è presunta, e sarà inutile allegare ignoranza; perchè, se il proprietario non è in colpa per la contravvenzione volontaria e sciente al divieto, lo è di certo per non aver curato o voluto prender conoscenza di ciò che la legge prescrive; tanto più che qui non si tratta di applicare pene afflittive, ma soltanto pecuniarie. Il proprietario poi, il quale asserisce essersi trovato nell'ignoranza delle prescrizioni di massima, e intanto distrugge il bosco (perchè la questione è questa), vale a dire, se conduce in guisa il taglio da frustrare del tutto lo scopo della legge, che pur permette il taglio, allora ha già contravvenuto materialmente, espressamente alla legge; chè la contravvenzione a tutte le prescrizioni del Comitato, le quali non saranno d'ordinario tassative, ma lasceranno latitudine al proprietario, è letterale contravvenzione alla legge.

Il proprietario deve non attentare all'esistenza del bosco; nelle prescrizioni del Comitato egli troverà indicati i mezzi e saranno diversi, pei quali si può conseguire il fine della legge; se non ne applica nessuno di quei mezzi, ha voluto, senz'altro, violarla, ed è ben legittima la pena.

L'onorevole relatore, e qui completo la mia precedente risposta, vorrebbe adoperare una parola più generica nella determinazione della cosa sulla quale deve ragguagliarsi l'ammontare della pena pecuniaria; vorrebbe si dicesse che la pena pecuniaria dovrà essere dal doppio al quadruplo del valore delle piante o del danno che formano il soggetto materiale del reato; oltrechè vorrebbe pene maggiori ove i reati seguissero in vivai e semenzai dell'amministrazione forestale.

Consenta che io insista nella proposta ministeriale.

Come già dissi, essa provvede a tutte le ipotesi ed in equa misura; lo adoperare voci molto più generali, sarebbe a spese della esattezza e della precisione, che devono adoperarsi specialmente nelle leggi generali.

L'articolo ministeriale non potrà incontrare alcuna difficoltà di applicazione, e molto meno, come temerebbe l'onorevole Torrigiani, potrà condurre ad arbitrii ed imbarazzi nell'esercizio dei diritti della proprietà.

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Soggiungerò qualche altra parola perchè l'onorevole ministro ha accennato a quel che dissi ieri, che si dovessero abbandonare, al più presto possibile, le prescrizioni preventive, e invece votare le repressive. Amici come siamo tutti di libertà, sono persuaso che l'onorevole ministro è d'accordo con me. Come principio, in questo siamo perfettamente d'accordo; ma riguardo a quello che io dissi, che nessuno poteva disboscare nè dissodare la terra, senza domandare un permesso al Comitato forestale, questa è una notizia che si diffonde senza che nessuno l'ignori; basta avere le orecchie; non ci è bisogno neppure di avere molta intelligenza, nè scienza.

L'onorevole ministro è venuto sempre a parlare del taglio delle piante; e su questo siamo d'accordo; ma io lo prego di riflettere alcun poco che, quando si tratta di prescrizioni di massima per la consistenza e la riproduzione dei boschi, se noi vogliamo dire quali saranno e come conosciute e diffuse queste prescrizioni di massima, bisognerà prescrivere in quali terre si vogliono far sorgere piante speciali; bisognerà, nelle prescrizioni di massima per le riproduzioni dei boschi, prescrivere la for-